



# COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL SINDACO

Tel. 3346141213

Pec:

[protocollo@pec.comunelongi.it](mailto:protocollo@pec.comunelongi.it)

## ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 28 MAGGIO 2020

**OGGETTO:** Misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

### IL SINDACO

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale si dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

**Visto** il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6 avente per oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenze epidemiologica da covid-19" pubblicato sulla G.U.R.I. n.45 del 23-2-2020).

**Visti** i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 08 Marzo 2020, 09 Marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 10 aprile 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-1, sull'intero territorio nazionale".

**Visto** il decreto-legge 25 Marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e il decreto-legge 16 Maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili su tutto il territorio nazionale.

**Visto** il DPCM del 17 maggio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

**Vista** l'Ordinanza Regionale contingibile e urgente n.21 del 17 Maggio 2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana, con la quale sono state adottate Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

**Visto** il D.L. del 16/05/2020, n 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" il quale introduce ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica nel periodo compreso tra il 18 maggio e il 31 luglio 2020, dettando una serie di prescrizioni riguardanti in particolare le modalità di ripresa delle attività economiche, produttive e ricreative, assoggettando tale ripresa al rispetto di linee guida elaborate dal Comitato tecnico scientifico nominato dal Governo.

**Visto** il D.P.C.M. del 17/05/2020 che contiene le disposizioni attuative dell'anzidetto Decreto Legge.

**Vista** l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17/05/2020, la quale deroga ai Sindaci, nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto delle linee guida, la possibilità di regolamentare alcuni aspetti sulle modalità, ad esempio, di apertura al pubblico del mercato settimanale, dell'orario di chiusura degli esercizi commerciali, della deroga al giorno di chiusura settimanale, sull'apertura di parchi e villette o comunque di specifiche aree pubbliche o private nelle quali non sia possibile assicurare ogni forma di assembramento, ecc ... .

**Tenuto conto che**, in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza, continua altresì ad operare, fino al termine dello stato di emergenza, per come dichiarato dal Governo nazionale, il "Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19" già istituito con ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26 febbraio 2020.

**Considerato** che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità.

**Visto** l'articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i..

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991.

## **ORDINA**

di applicare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio comunale, le seguenti misure in rispetto delle misure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, nonché delle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sicilia e Sindacali e quanto qui di seguito ribadito e disposto:

1. In tutto il territorio comunale, è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati (piazze, ville, parchi) (art. 1 comma 1 lettera d del D.P.C.M. del 17 Maggio 2020) ed è fatto obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
2. E' consentito lo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nei ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie e similari nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) Rendere disponibili per i clienti ed il personale prodotti igienizzanti in prossimità dell'ingresso e dei servizi igienici per il lavaggio obbligatorio delle mani.
  - b) Predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, con le raccomandazioni delle autorità sanitarie.
  - c) Adottare sistemi di contingentamento degli ingressi volti a evitare assembramenti.
  - d) Assicurare negli esercizi commerciali con consumazione al banco, l'ingresso contemporaneo di più persone a condizione che sia garantita la distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti, ad eccezione delle persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e/o coabitanti.
  - e) Evitare assembramenti durante l'accesso ai servizi igienici.
  - f) Assicurare una corretta pulizia dei tavoli, dopo l'utilizzo da parte dei clienti.
  - g) Il personale a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e procedere, prima di ogni servizio al tavolo al lavaggio delle mani con prodotti igienizzanti.
  - h) Negli esercizi (ristoranti) che dispongono di posti a sedere privilegiare l'ingresso tramite prenotazione mantenendo l'elenco delle persone prenotate per almeno 14 giorni.
  - i) Disporre i tavoli in modo che le sedute garantiscano la distanza interpersonale di almeno un metro di distanza tra i clienti ad eccezione delle persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e/o coabitanti.
  - j) Privilegiare l'uso di spazi esterni, ove possibile.
  - k) Predisporre menù in forma cartacea a perdere o plastificati e facilmente disinfettabili dopo l'uso, e procedere alla disinfezione delle superfici al termine di ogni servizio al tavolo.
  - l) Favorire sistemi digitali di pagamento.
  - m) In tutti gli esercizi privilegiare l'impiego di prodotti monouso.
  - n) Al fine di evitare assembramenti e contrastare la diffusione del Covid-19, si dispone inoltre la temporanea chiusura serale alle ore 23,00 degli esercizi commerciali (Bar, pub, pasticcerie, gelaterie e similari).
3. Negli esercizi di commercio al dettaglio oltre a dare adeguata informazione ai clienti sulle misure di prevenzione bisogna attenersi a quanto appresso riportato:
  - a) Ingressi contingentati in relazione alla caratteristica e grandezza del singolo esercizio, in maniera tale da evitare assembramenti ed assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti.
  - b) Rendere disponibili per i clienti ed il personale prodotti igienizzanti in prossimità dell'ingresso.
  - c) Per i prodotti alimentari sfusi vietare in maniera assoluta ai clienti di toccare la merce.
  - d) All'interno dell'esercizio sia gli operatori che i clienti devono indossare la mascherina.
  - e) Favorire sistemi digitali di pagamento.
4. Uffici pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi che prevedono accesso del

pubblico devono predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, favorire l'accesso del pubblico o clienti tramite prenotazione consentendone la presenza contemporanea di un numero limitato in base alla capienza del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani degli operatori e dei clienti con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani e assicurare un'adeguata pulizia delle superfici di lavoro.

5. L'accesso dell'utenza a tutti gli uffici comunali avviene tramite appuntamento, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di utenti in base alla capienza dell'ufficio. In ogni caso i responsabili di ciascuna area, i responsabili dei servizi e gli impiegati ciascuno per le proprie competenze, laddove possibile, devono preferire le modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche. A tale scopo, si provvederà a comunicare i recapiti telefonici del personale e dei rispettivi indirizzi di posta elettronica, qualora non ancora provveduto, nei siti istituzionali degli uffici comunali.
6. E' consentito lo svolgimento del mercato settimanale da Lunedì giorno 01 Giugno 2020, con osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - a) Ogni operatore commerciale dovrà dichiarare di essere a conoscenza di rispettare le misure dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 Aprile 2020.
  - b) Gli operatori commerciali che partecipano al mercato settimanale dovranno garantire la distanza tra i vari posteggi di almeno un metro e mezzo.
  - c) E' fatto obbligo agli operatori di mantenere l'allineamento ad essi assegnato, non occupandolo con manichini, merce appesa o altro, al fine di tenere del tutto liberi gli spazi destinati ai clienti (corridoi).
  - d) Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per le attività di vendita/acquisto di prodotti alimentari e bevande.
  - e) E' fatto obbligo ai venditori di abbigliamento di mettere a disposizione per la clientela di guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per toccare la merce in autonomia.
  - f) Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
  - g) Rendere disponibili per i clienti ed il personale prodotti igienizzanti in prossimità del posteggio, in particolare, detti prodotti devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
  - h) Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
  - i) Accesso regolamentato e scaglionato da parte degli utenti in funzione degli spazi disponibili, differenziando, i percorsi di entrata e di uscita.
  - j) E' necessario che l'area mercatale in località "Campetto Plurimo" venga delimitata con transenne o nastri bicolori.
  - k) L'ingresso del pubblico all'area, dovrà essere regolamentato in modo tale da non consentire un numero massimo di persone superiore al doppio dei posteggi.
  - l) L'orario del mercato è stabilito dalle ore 08:00 alle ore 13:00.
  - m) L'accesso all'area mercatale è consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive.

Per consentire che il mercato si svolga regolarmente è necessario che venga svolto un servizio di vigilanza di due operatori, uno per il varco d'ingresso, e uno per il varco d'uscita, il tutto per prevenire e risolvere eventuali assembramenti. Il servizio di vigilanza dovrà essere programmato dal Responsabile del servizio di Polizia Municipale, avvalendosi ove necessario, del supporto dei volontari di Protezione di Civile comunale.

7. E' consentita la vendita al dettaglio in forma ambulante itinerante in spazi a richiesta, con limiti temporali, giusta nota prot. n. 3221 del 26 maggio 2020 del Servizio di Polizia Municipale, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nelle seguenti Vie:

Piazza degli Eroi, Corso Umberto I (ex Scuola Elementare), Via Roma (nello spiazzale accanto numero civico 16), Via Libertà (incrocio salita campo sportivo, di fronte al numero civico 80 e fine Via Libertà), Via Plebiscito (dirimpetto scalinata per accedere alla Villa Comunale "F. Bellissimo"), Via Vittorio Veneto (di fronte la Caserma dei Carabinieri) e Via Garibaldi (incrocio Via Scinà).

Seguendo le dovute prescrizioni:

- a) Ogni operatore commerciale dovrà dichiarare di essere a conoscenza dei punti 1, 4, 5,

- 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020.
- b) Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
- c) Rendere disponibili per i clienti ed il personale prodotti igienizzanti in prossimità del posteggio, in particolare, detti prodotti devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- d) Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare qualsiasi forma di assembramenti.
- e) Per i prodotti alimentari sfusi, gli operatori devono vietare in maniera assoluta ai clienti di toccare la merce.
- f) Gli operatori devono usare guanti monouso ad ogni cliente servito.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente si rimanda a tutte le misure previste nel D.L. del 16/05/2020, n 3 , al D.P.C.M. del 17/05/2020 e l'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione n. 21 del 17/05/2020.

Il mancato rispetto della presente ordinanza e delle linee guida emanate dal Governo determina la sospensione dell'attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

## DEMANDA

Al Responsabile del servizio di Polizia Municipale la verifica dell'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei tempi e con le prescrizioni in esso indicati.

## AVVISA

che l'inosservanza delle disposizioni sarà perseguita anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Sanzioni e controlli. Inoltre, per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa di 500,00 euro e ove applicabili, le sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di nuovi provvedimenti nazionali e/o regionali.

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetti immediati e sono efficaci fino a nuova ordinanza.

Infine,

## DISPONE

- 1. che** la presente Ordinanza sia resa nota mediante:
  - Pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line.
  - Sul sito istituzionale dell'ente ([www.comune.longi.me.it](http://www.comune.longi.me.it)).
- 2. che**, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'Ente e affissa nella bacheca comunale e in tutti gli esercizi pubblici.
- 3. che** l'Ufficio competente, trasmetta copia della presente ordinanza:
  - Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.
  - Al Comando Stazione Carabinieri di Longi.
  - Ai Responsabili di Area – Titolari di P.O.
  - Al Presidente della Regione Siciliana – Ufficio protezione civile Regionale.

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o regionali. Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o innanzi al Presidente della Regione.

Longi, lì 28 maggio 2020

**IL SINDACO**  
**Geom. Antonino Fabio**

